

REGOLAMENTO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDI IN LINGUE E CULTURE MODERNE (L11) E IN LINGUE E CULTURE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE (LM37)

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in conformità con i principi e le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento di Dipartimento, disciplina le finalità, l'organizzazione, il funzionamento dei due Corsi di studi in Lingue e culture moderne (L11) e in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM37).

Art. 2.

Finalità dei Corsi di studi

1. Il Corso di studio in Lingue e culture moderne (L11) rilascia il titolo di Dottore in Lingue e culture moderne.

Il Corso di studio mira a garantire allo studente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- acquisire una solida formazione di base in linguistica generale e in lingua e letteratura italiana e la capacità di operare in contesti multietnici e multiculturali;
- acquisire una buona competenza scritta e orale di due lingue straniere, nonché del patrimonio culturale delle civiltà di cui sono espressione ed eventualmente una discreta competenza scritta e orale di una terza lingua;
- acquisire gli strumenti analitici e interpretativi per comprendere e descrivere l'evoluzione linguistica, letteraria, culturale, storica, filosofica e geografico-politica delle due culture straniere studiate, le dinamiche della comunicazione interculturale;
- essere in grado di usare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- raggiungere una preparazione adeguata al fine di accedere ai corsi di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master, ai concorsi per l'insegnamento nei vari cicli scolastici;
- essere in grado di svolgere compiti professionali nei settori previsti dall'ordinamento didattico.

2. Il Corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM37) rilascia il titolo di Dottore magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale.

Il Corso di studio ha per obiettivo la formazione di laureati magistrali con approfondite competenze metodologiche e teorico-scientifiche concernenti due lingue straniere, delle quali si dovrà acquisire piena padronanza linguistica (non inferiore al livello C1/C2 delle scale di descrittori europei per quanto riguarda la prima lingua, non inferiore al livello B2/C1 per quanto riguarda la seconda lingua), e conoscenze approfondite delle tradizioni letterarie relative ad almeno una delle lingue studiate, oltre che delle relazioni che intercorrono tra lingua, tradizione letteraria e cultura, in prospettiva storica. Il Corso offre formazione specialistica in campo linguistico e critico-letterario, con la possibilità di acquisire competenze o nel campo della traduzione, o nel settore della mediazione interculturale. Il percorso è rivolto a formare sia laureati con elevate competenze nella traduzione, spendibili in campo editoriale nell'ambito della saggistica, della letteratura e della multimedialità; sia laureati con sicura padronanza

degli strumenti teorici e applicativi per l'analisi linguistica, per tutti i tipi di testo, per tutte le tipologie di interlocutori appartenenti a qualsivoglia tipo di contesto linguistico, culturale, politico ed economico. I laureati dovranno inoltre sviluppare competenze relative a documentazione, redazione, editing e revisione dei testi.

Art. 3

Organi del Corso di studio

1. Sono organi del Corso di studio:

- a) il Consiglio unificato dei Corsi di studio in L11 e in LM37 (d'ora in poi, il Consiglio);
- b) il Presidente.

2. Il Consiglio è composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono ai Corsi di studio in L11 e in LM37 (d'ora in poi, i due Corsi) e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai due Corsi, nella misura prevista dal Regolamento del Dipartimento DISTU in cui i due Corsi di studio si svolgono (di seguito, il Dipartimento), eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio tratti questioni relative all'ordinamento didattico dei due Corsi, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

3. Per la convocazione del Consiglio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico. Per il corretto svolgimento della seduta telematica, la convocazione deve indicare con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio, l'intervallo di tempo entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto, e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio gli esiti della consultazione.

5. Il Consiglio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di Dipartimento e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse dei due Corsi di studi, tra cui, ad esempio, l'organizzazione dei corsi, l'orientamento e il tutorato, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento.

Esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l'esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio può proporre l'istituzione di commissioni di dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

6. Il Presidente è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università degli Studi della Tuscia che compongono il Consiglio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente rappresenta i due Corsi di studio, convoca e presiede il Consiglio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti periodici previsti dal sistema di autovalutazione dell'università, con l'aiuto dei componenti del Gruppo di qualità. Può nominare un Vicepresidente scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti hanno diritto a un'organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del proprio Corso di studi. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del proprio Corso di studi e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di studio in Lingue e culture moderne (L11) è obbligatorio essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e secondo quanto indicato dal Regolamento Didattico di Ateneo. L'adeguatezza della preparazione iniziale è accertata mediante una prova di ingresso organizzata dall'Ateneo, non vincolante ai fini dell'iscrizione, volta a verificare i requisiti di cultura generale e di capacità di comprensione dei testi necessari per frequentare i corsi. La mancanza dei requisiti previsti per il superamento della prova di ingresso costituisce per lo studente un debito formativo le cui modalità di recupero, da soddisfare entro il primo anno di corso, sono indicate dal Dipartimento.

2. Al Corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM37) si accede con diploma di laurea conseguito in uno dei seguenti Corsi di studio:

ex D.M. n. 509/1999: classi 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 23, 29, 30, 35, 38, 39; ex D.M. n. 270/2004: L 1, L 3, L 5, L 6, L 10, L 11, L 12, L 15, L 19, L 20, L 36, L 37, L 42.

Vi possono accedere inoltre i titolari di laurea in Lingue e letterature straniere del vecchio ordinamento quadriennale e i titolari di diploma triennale in Interpretariato e traduzione. Per accedere al Corso di studio occorre aver conseguito durante il Corso di studio triennale almeno 16 CFU nella lingua oggetto di maggiore approfondimento nel corso magistrale e almeno 8 CFU in una letteratura straniera pertinente e almeno 12 CFU nella seconda lingua e 8 CFU in una letteratura straniera ad essa pertinente.

Bisognerà inoltre che siano stati conseguiti almeno 8 CFU complessivamente nei seguenti SSD: LFIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza, L-FIL-LET/15 Filologia germanica, L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle Lingue moderne, L-LIN/21 Slavistica (per quanto attiene alla Filologia), M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi.

È prevista la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione attraverso l'esame del curriculum formativo del Corso di studio triennale e delle votazioni conseguite e, se ritenuto necessario, attraverso colloqui personali o appositi test.

Per i laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti previsti per l'accesso alla Laurea magistrale, ma in possesso di conoscenze e competenze certificate nel curriculum e ritenute adeguate agli studi per il conseguimento della laurea magistrale si prevedono specifiche prove di ammissione che verificano il grado effettivo di preparazione.

Art. 6

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, con l'obiettivo di diffondere le notizie utili sull'Offerta formativa del Corso di studio e di agevolare gli studenti nella scelta del percorso universitario.
2. L'attività di orientamento si svolge in collaborazione con l'Ateneo e con gli altri Corsi di studio istituiti nel Dipartimento.
3. Il tutorato è un'attività che ha l'obiettivo di assistere lo studente lungo tutto il suo percorso di studio, incentivare la sua partecipazione attiva alla vita accademica, promuovere la frequenza dei corsi e agevolare il conseguimento della laurea (triennale o magistrale) nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso al quale è iscritto.
4. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7

Organizzazione delle attività didattiche

1. L'organizzazione delle attività didattiche è improntata ai principi di efficienza e buona amministrazione.
2. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nelle normative vigenti.
3. Il Corso di studio in Lingue e culture moderne (L11) ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito, crediti).
Il Corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM37) ha durata biennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 120 crediti.
Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L'insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Dipartimento e dal Consiglio di corso di studio, nei piani di studio proposti nell'offerta formativa. Ad un 1 credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
4. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone pubblicità nei tempi e nei luoghi previsti. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni fornite nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.
5. Lo studente deve compilare il proprio piano di studi online nel portale dello studente e ottenere

l'approvazione della commissione per i piani di studio. Negli anni successivi al primo, lo studente può modificare il proprio piano di studi, nei limiti previsti dall'ordinamento didattico.

6. I piani di studio del Corso di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di crediti indicata nell'offerta formativa.

7. In relazione alle specificità formative del Corso di studio, gli insegnamenti di Lingua e traduzione straniera e di Lingua e letteratura straniera sono obbligatori e sono distribuiti nel piano di studi secondo un criterio di sequenzialità vincolante, e sono strettamente collegati con gli insegnamenti delle relative letterature ed eventualmente filologie. Per essere ammesso a sostenere un esame di Lingua e traduzione straniera o di Lingua e letteratura straniera lo studente deve aver sostenuto e superato le prove di accertamento linguistico previste nel Passaporto per le lingue per il livello indicato nel programma d'esame.

8. Il Consiglio di Corso, sulla base delle esigenze didattiche e dello standard previsto per un adeguato apprendimento linguistico degli studenti del corso di laurea in L11 e del corso di laurea magistrale in LM37, in relazione ai parametri fissati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue, elabora ed approva, in vista dell'anno accademico successivo, una richiesta di servizi (tra i quali un piano della distribuzione e del numero di ore di esercitazioni linguistiche previste per ogni livello di lingua) che il dipartimento, previa approvazione del Consiglio, invia al Centro Linguistico di Ateneo. Al termine di ogni ciclo di esercitazioni, svolto secondo un calendario armonico con quello delle attività didattiche del relativo corso di laurea, si svolgono prove di accertamento che non danno luogo al rilascio di crediti, ma che sono preliminari al relativo esame di Lingua e traduzione o di Lingua e letteratura.

9. Come esami a scelta lo studente può optare per uno degli insegnamenti indicati nella lista degli esami consigliati. Lo studente può indicare come esami a scelta anche altri insegnamenti (appartenenti a corso di studi di pari livello: triennale, cioè di primo livello, o magistrale, cioè di secondo livello) purché tali insegnamenti siano riconosciuti coerenti con gli obiettivi formativi in sede di approvazione del piano di studi.

10. Per tutte le informazioni riguardanti insegnamenti "mutuati", cioè appartenenti all'ordinamento di altri Corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.

11. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L'iscrizione a corsi singoli va effettuata secondo le modalità previste dall'Ateneo.

12. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi del sito del Dipartimento e delle piattaforme informatiche dell'Università degli Studi della Tuscia. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Art. 8

Esami e modalità di verifica

1. Gli esami si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.

2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal piano degli studi, rispettando le propedeuticità negli insegnamenti di Lingua e traduzione e Lingua e letteratura straniera, e per le quali

si sia concluso l'insegnamento, oltre che gli esami degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell'anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma con il titolare dell'insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione e determinano l'abbreviazione del percorso di studi.

Lo studente può chiedere alla Segreteria didattica di anticipare uno o più esami tra quelli dell'anno successivo, nel rispetto delle propedeuticità indicate nel piano di studi, dei livelli di competenze linguistiche richiesti dal Passaporto per le lingue, e comunque concordando il programma d'esame col titolare dell'insegnamento.

Gli esami a scelta previsti dal piano di studi per il secondo e per il terzo anno del Corso di studi in Lingue e culture moderne possono essere sostenuti già dal primo anno, a condizione che si tratti di materie per le quali l'insegnamento si è concluso, nel rispetto delle propedeuticità indicate nel piano di studi e dei livelli di competenze linguistiche richieste dal Passaporto per le lingue.

In nessun caso è possibile sostenere due annualità successive di Lingua e traduzione, Lingua e letteratura straniera, Letteratura straniera rispondendo sul medesimo programma d'esame.

3. Le eventuali propedeuticità tra i vari esami sono stabilite dal Consiglio.

4. Le prove d'esame possono essere orali, scritte o di natura pratica o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell'insegnamento.

5. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d'esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano in modo tale da non condizionare il regolare svolgimento delle lezioni di altri insegnamenti, comunicando data e orario delle prove alla Segreteria didattica.

6. La valutazione delle prove d'esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l'esame è 18/30. Lo studente può rinunciare a completare l'esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o pratica. A conclusione della prova orale o prima della verbalizzazione della prova scritta, lo studente può decidere se accettare o rifiutare il voto assegnato dal docente.

Art. 9

Ulteriori attività formative

1. Le altre attività formative sono: Prova finale (tesi: obbligatoria), Ulteriori conoscenze linguistiche, Abilità informatiche e telematiche (obbligatorie), Tirocini formativi e di orientamento presso enti pubblici e privati convenzionati con l'Ateneo.

Queste attività sono disciplinate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio. I relativi crediti rilasciati fanno parte dei crediti necessari alla conclusione del Corso di studio (180 crediti per il Corso di studio in Lingue e culture moderne – L11; 120 crediti per il Corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione internazionale - LM37).

2. Il Consiglio e il Dipartimento possono riconoscere come attività formative anche eventuali altre attività, purché coerenti con gli obiettivi formativi del relativo Corso di studio. È prevista anche la possibilità di svolgere tirocini non curricolari, che cioè non danno riconoscimento a crediti di formazione universitaria.

3. Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all'Università degli Studi della Tuscia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami previsti dal piano di studi.

L'eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all'esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta adeguatamente documentata dello studente e dà luogo all'acquisizione di una parte o di tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio.

Art. 10

Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Studio in Lingue e culture moderne – L11 o in Lingue e culture per la comunicazione internazionale – LM37 e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con gli ambiti oggetto di studio del Corso di studio.

2. Lo studente può scegliere come disciplina della tesi qualunque disciplina compresa nel suo piano di studio di cui abbia superato l'esame. La scelta di un relatore non appartenente al dipartimento è possibile solo se nel dipartimento non sono presenti docenti della disciplina della tesi e richiede l'approvazione da parte del Presidente del corso di studio.

3. L'estensione e le caratteristiche formali della prova finale, così come le modalità della richiesta della tesi e quelle della discussione sono determinate dal Dipartimento e dal Consiglio di corso nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e della restante normativa vigente.

4. La composizione della Commissione, lo svolgimento della prova finale e le modalità della valutazione conclusiva si adeguano alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e della restante normativa vigente.

Art. 11

Mobilità internazionale

1. I due Corsi di studio in Lingue e culture moderne – L11 o in Lingue e culture per la comunicazione internazionale – LM37 sostengono la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell'Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.

2. I due Corsi, coordinandosi con il Dipartimento, mettono le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.

3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio il riconoscimento dei crediti ottenuti all'estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

Art. 12

Trasferimenti, studenti fuori corso

1. Lo studente che intenda trasferirsi presso l'Università degli Studi della Tuscia deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall'Ateneo, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente.

2. La domanda di trasferimento, che deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso

formativo seguito nell'Ateneo di provenienza e deve indicare chiaramente il percorso che lo studente intende seguire nell'Ateneo ricevente, è esaminata dal Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento.

3. Gli stessi organi valutano e approvano l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nell'Ateneo di provenienza, il suo diritto a un'abbreviazione di corso e, di conseguenza, l'anno al quale sarà ammesso.

4. Lo studente che intenda rinunciare agli studi, in via definitiva o per trasferirsi ad altra sede universitaria, deve seguire le indicazioni previste dai regolamenti dell'Università degli Studi della Tuscia e dalle normative vigenti.

5. Il Consiglio di corso di studio, in accordo col Dipartimento, può definire specifiche misure utili a ridurre e disincentivare il fenomeno degli studenti fuori corso, cioè quelli che non siano riusciti a superare tutte le prove di valutazione previste per il conseguimento della laurea entro gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico.

Art. 13

Qualità

I due Corsi di studio concorrono al sistema di autovalutazione dell'Università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

Norme finali e modifiche al regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi della Tuscia, oltre che alla normativa vigente.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

3. La proposta è discussa nella riunione del Consiglio successiva alla data di presentazione della stessa.